

Regolamento per il funzionamento del Comitato per l'indirizzo e il controllo

Art. 1 – Natura e finalità del Comitato

1. Il Comitato per l'indirizzo e il controllo strategico delle amministrazioni titolari delle partecipazioni è l'organismo previsto dagli artt. 21-bis e 21-ter dello Statuto di CEM Ambiente S.p.A. per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni nella medesima Società.
2. A tal fine il Comitato esercita le competenze di indirizzo, di proposta, consultive e di controllo stabilite dall'art. 21-ter dello Statuto di CEM Ambiente, come meglio dettagliate nel presente Regolamento.
3. Al fine di assicurare il controllo analogo congiunto da parte delle pubbliche amministrazioni titolari delle partecipazioni di CEM Ambiente S.p.A. anche sulle società da quest'ultima partecipate, il Comitato esercita le funzioni di indirizzo strategico e di controllo anche con riguardo alle società di terzo livello.
4. Il presente Regolamento detta la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento del Comitato. Esso è approvato con deliberazione di assemblea ordinaria e con uguale deliberazione sono approvate le modificazioni del Regolamento.

Art. 2 – Nomina, composizione, durata, sede e oneri di funzionamento

1. Il Comitato, composto da sette membri scelti tra i Sindaci dei Comuni soci o i Presidenti delle Province titolari di partecipazioni, è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice su proposta dei soci.
2. La composizione del Comitato dovrà garantire, sia in sede di nomina, sia in sede di rinnovo, anche parziale, un'adeguata rappresentanza dei territori serviti dalla Società.
3. I membri del Comitato durano in carica quanto l'organo amministrativo e decadono contestualmente alla decadenza dell'organo amministrativo. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, coloro che durante il mandato cessano dalla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia di una delle amministrazioni pubbliche socie, oppure non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Comitato, decadono dalla carica di membri del Comitato e l'Assemblea, a maggioranza semplice, provvede alla correlativa sostituzione

nella prima riunione utile. Ugualmente l'assemblea provvede in caso di morte, rinuncia o impedimento permanente dei membri del Comitato.

4. Il Comitato elegge a maggioranza assoluta dei propri componenti il Coordinatore.
5. Ai membri del Comitato non spettano compensi, fatto salvo il rimborso delle spese connesse all'esercizio della carica sulla base dei criteri stabiliti dall'assemblea in sede di determinazione degli indirizzi programmatici.
6. Il Comitato si riunisce presso la sede legale della Società o in altra sede di volta in volta determinata dal Coordinatore del Comitato.

Art. 3 - Competenze

1. Il Comitato, ferma restando la disciplina che governa il funzionamento delle partecipazioni in materia di amministrazione e controllo, esercita funzioni di indirizzo strategico e di controllo nei confronti degli organi societari in modo da garantire il controllo analogo congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti legali soci.
2. In particolare, il Comitato esercita le seguenti proprie competenze stabilite dallo Statuto della Società CEM Ambiente S.p.A.:
 - a) Definizione degli indirizzi che concorrono a determinare, unitamente alle direttive approvate dall'Assemblea, gli indirizzi generali delle attività aziendali che devono essere attuati dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto;
 - b) Espressione di parere preventivo rivolto all'organo amministrativo sugli atti relativi ai seguenti argomenti, ai sensi dell'art. 21-ter dello Statuto:
 - Andamento economico-patrimoniale aziendale su base semestrale;
 - Orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale e adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento per il perseguimento dell'oggetto sociale;
 - Programmi di investimento per lo svolgimento dei servizi affidati e programmi di acquisto e alienazione di immobili e di diritti reali su immobili, ovvero implicanti la costituzione di garanzie sugli immobili;
 - Programmi di partnership con soggetti pubblici e privati;
 - c) Vigilanza sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, piani, priorità della società, ai sensi dell'art. 21-ter dello Statuto.

3. Al fine dell'esercizio delle proprie competenze di indirizzo, di proposta, consultive e di vigilanza, il Comitato può richiedere all'organo amministrativo chiarimenti, approfondimenti, relazioni e documenti.
4. I verbali delle riunioni del Comitato in cui sono espressi gli indirizzi, le proposte e i pareri attraverso cui si attua la vigilanza sono resi disponibili per gli organi societari e per i soci sul sito della Società, al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.
5. Il Comitato relaziona all'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio, circa le attività svolte nell'esercizio del controllo analogo congiunto degli Enti soci. Qualora ritenuto necessario per il migliore esercizio delle attività di controllo riservate ai soci, il Comitato può inoltre trasmettere all'Assemblea o direttamente agli enti soci ulteriori relazioni e/o referti sulle attività poste in essere nell'ambito delle proprie funzioni e competenze.
6. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per i soci, anche singolarmente, di richiedere al Comitato chiarimenti e/o informazioni sull'attività della società e/o sulle attività di controllo poste in essere dal Comitato.

Art. 4 – Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato è convocato dal Coordinatore:
 - a) normalmente su richiesta dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, in vista dell'adozione da parte dell'organo amministrativo di decisioni soggette all'indirizzo strategico del Comitato;
 - a) Preventivamente ad ogni seduta dell'Assemblea se sono posti all'ordine del giorno della stessa argomenti rientranti nelle competenze del Comitato;
 - b) Qualora ne sia ravvisata la necessità, su convocazione del Coordinatore o su richiesta di almeno tre membri del Comitato.
2. In ogni caso, il Comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno, secondo un calendario annuale definito dal Coordinatore, per l'esercizio delle proprie competenze rispetto all'organo amministrativo.
3. Le sedute del Comitato sono convocate dal Coordinatore mediante avviso riportante l'ordine del giorno, inviato mediante posta elettronica almeno tre giorni prima della data stabilita, salvi i casi d'urgenza per i quali il termine è ridotto a un giorno. La seduta del Comitato per l'elezione del nuovo Coordinatore è convocata dal membro del Comitato più anziano d'età. Alle riunioni del Comitato normalmente partecipa, con funzioni consultive, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, salvo che, in relazione agli argomenti che il Comitato debba trattare, il Coordinatore ritenga di non convocarlo.

4. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza di almeno cinque componenti dell'organo stesso. I membri assenti possono però fare pervenire in tempo utile le proprie osservazioni scritte circa gli argomenti posti all'ordine del giorno, di cui il Comitato deve tener conto nelle sue decisioni. Il Comitato definisce i propri pareri, proposte e indirizzi con il consenso di almeno cinque suoi membri.
5. Delle riunioni del Comitato è redatto verbale, sottoscritto dal Coordinatore e dal membro del Comitato nominato segretario per quella seduta, in cui sono riportati i pareri, le proposte e gli indirizzi espressi dal Comitato.
6. Gli indirizzi, le proposte e i pareri diretti all'Assemblea o che comunque debbano essere sottoposti all'Assemblea sono illustrati a quest'ultima dal Coordinatore del Comitato.
7. Il Coordinatore convoca due volte l'anno in riunione congiunta il Comitato e i soci al fine di prendere in esame indicazioni ed esigenze di questi ultimi.
8. La Società fornisce al Comitato i supporti tecnici, logistici e di personale necessari per l'esercizio delle sue competenze.